



HANAMI

14 settembre 2024

Verbale dell'Assemblea straordinaria dei Soci dell'associazione denominata "Hanami"

Il giorno 14 del mese di settembre dell'anno 2024, alle ore 9:32, presso lo spazio sito in via Vittorio Veneto n. 6/A, Albese con Cassano, cap. 22032, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea straordinaria dell'associazione "Hanami", con 5 soci, di seguito nominati: Lorenzo Uccello, Alessandra Gorla, Kevin Guzzetti, Pietro Fadda, Silvia Cantaluppi.

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del nuovo statuto sociale modificato secondo le disposizioni del DLgs 117/17 ai fini dell'iscrizione nel RUNTS, sezione APS, e in considerazione le nuove esigenze associative; modifica della denominazione sociale.

Il Presidente, Sig. Lorenzo Uccello, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e preso atto che sono presenti n. 5 associati sui n. 5 iscritti all'associazione aventi diritto all'intervento ed al voto in assemblea, dichiara l'Assemblea validamente costituita. Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno, chiama a fungere da Segretaria la Sig.ra Alessandra Gorla e invita a deliberare, consentendo a ciascun Socio di intervenire sull'ordine del giorno precedentemente enunciato.

Punto 1 all'O.d.G.: il Presidente propone ai Soci "Anticamera" come nuova denominazione sociale ed elenca le ulteriori modifiche statuarie necessarie per l'adeguamento al RUNTS, sezione APS, e che rispondono alle nuove finalità associative evidenziate del corso dell'ultimo anno di attività. Dopo un breve dibattito le modifiche proposte vengono approvate con voto unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente alle ore 12:18, rilevato che sono stati trattati e discussi tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione.

Luogo e data

Como, 14/09/2024

La Segretaria

Alessandra Gorla

Il Presidente

Lorenzo Uccello



hanami

C.F. 95146690136

Viale Lecco, 19
22100 Como
(CO)
+39 340 9505131

Registrato a Como il 16/09/2024 al N. 1524
Serie 3^a Esalt. 200,00 (allegato)

IL FUNZIONARIO DELEGATO

PER DELEGA DEL DIRETTORE
PROVINCIALE

STATUTO ASSOCIAZIONE "ANTICAMERA APS"

Allegato all'atto costitutivo del 29/08/2023

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, in forma di associazione di promozione sociale, l'associazione denominata: «Anticamera APS» di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. A seguito dell'iscrizione nel Registro, l'Associazione dovrà integrare la propria denominazione con «Associazione di Promozione Sociale» o «APS».
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Como e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, lo scopo sociale è:
 - a. dare vita ad iniziative culturali e artistiche che coinvolgano la comunità locale e non;
 - b. diffondere i valori della sostenibilità sociale e ambientale tramite opere che coinvolgano l'alto artigianato, il mondo tessile e la creatività permettendo la conoscenza di suddetti ambiti;
 - c. sostenere attività di informazione, studio e sensibilizzazione atte alla tutela dell'ambiente e allo sviluppo di una filiera tessile sostenibile;
 - d. creare una rete di realtà attiva ed impegnata nel mondo tessile e della sostenibilità che coinvolga enti profit e non profit;
 - e. incoraggiare la ricerca e l'affermazione di giovani talenti, coltivando e valorizzando la creatività;
 - f. coinvolgere istituti scolastici, enti, società e realtà del mondo profit e non profit in attività formative e nella programmazione di eventi culturali e artistici finalizzati alla promozione dell'artigianato locale e non, alla sensibilizzazione sulle pratiche di riuso creativo e alla valorizzazione del territorio e del suo patrimonio artistico e culturale;
 - g. gestire beni e/o luoghi culturali perché diventino centri accessibili alla cittadinanza finalizzati alla libera espressione artistica di ogni fascia della popolazione, con particolare attenzione ai giovani e al pubblico da loro direttamente intercettato.
2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, che rientrano nelle lett. a), i) e u) dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017:
 - a. interventi e servizi finalizzati alla diffusione della conoscenza dell'artigianato locale – e non – mediante pratiche di riuso creativo e non solo;
 - b. coinvolgimento di istituti scolastici ed enti profit e non profit che abbiano finalità affini all'associazione nella progettazione e realizzazione di eventi di tipo culturale e artistico, specialmente nel campo del design, dell'artigianato e dell'industria tessile;
 - c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della conoscenza del mondo del design e delle pratiche di riuso creativo.In particolare, l'associazione si propone di:
 - a. organizzare incontri, eventi, attività di studio, ricerca, raccolta di fondi e di beni, anche in collaborazione con associazioni aventi finalità analoghe, con studiosi, esperti e con le amministrazioni pubbliche;
 - b. editare e diffondere riviste, opuscoli, prontuari, vademecum, e comunque ogni pubblicazione connessa all'attività educativa, ricreativa, culturale, ambientale e sociale inerente ai temi di cui all'art. 2 del presente Statuto;
 - c. realizzare progetti per il miglioramento della conoscenza di: industria tessile locale, alto artigianato, pratiche di upcycling, realtà sartoriali, sostenibilità ed eco-compatibilità delle pratiche di design, promuovendo relazioni e collaborazioni tra quanti offrono programmi analoghi allo scopo, pur nella distinzione dei ruoli;
 - d. stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto a favore dei propri associati e verso terzi;

- e. stimolare e arricchire il settore tessile del territorio e non solo e fornire a giovani talenti possibilità e mezzi per parteciparvi attivamente.
2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e relativi provvedimenti attuativi.
2. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata, continuativa o online al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.
4. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'Organo di amministrazione. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.
5. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'organo di amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 60 (sessanta) giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
7. Ciascun associato ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso, di scioglimento o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - a. di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b. di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c. di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - d. di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

- e. di recedere in qualsiasi momento.
- 5. Ciascun associato ha il dovere di:
 - a. rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b. attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c. versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, di recesso, di esclusione o di scioglimento dell'associazione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare, l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione.
5. La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a. L'Assemblea dei soci;
 - b. l'Organo di Amministrazione;
 - c. il Presidente;
 - d. l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
 - e. il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.
2. Gli organi sociali hanno la durata di 2 (due) anni di esercizio e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 - Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto. Agli associati Enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di 5 (cinque), in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 2 (due) associati.

5. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro organo sociale o a un dipendente.
6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di Amministrazione. È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a. eleggere e revocare i componenti dell'Organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
 - b. eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c. approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d. approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - e. deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f. deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g. ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
 - h. approvare eventuali regolamenti interno predisposti dall'Organo di Amministrazione;
 - i. ratificare l'ammontare della quota associativa;
 - j. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - k. proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a. deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno 1/3 (un Terzo) dei componenti dell'Organo di Amministrazione.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'associazione o alla sua fusione o scissione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o in delega, iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. All'apertura di ogni seduta, il Segretario redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente. In caso di indisposizione del Segretario, l'Assemblea nominerà un sostituto temporaneo.
7. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'art. 22 co. 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 15 – Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per inadempienza o giusta causa.
3. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per la durata di 2 (due) esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 – Competenze dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione ha il compito di:
 - a. deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei componenti dell'Organo di Amministrazione;
 - b. amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - c. predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
 - e. proporre all'Assemblea l'ammontare della quota associativa;
 - f. gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
 - g. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - h. accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - i. deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - j. proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - k. eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
 - l. eleggere il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci;
 - m. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - n. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - o. istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee;
 - p. delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso;
 - q. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 – Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza assoluta degli associati. L'Organo di Amministrazione provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il venir meno della maggioranza degli amministratori per causa non giustificata comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.
2. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di e-mail o messaggio inoltrato almeno 1 (uno) giorno prima della data prevista per la riunione.
3. L'Organo di Amministrazione si riunisce su richiesta di uno dei componenti almeno 4 (quattro) volte l'anno. La riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

4. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i Consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.
5. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.
8. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica 2 (due) anni di esercizio e può essere rieletto.
2. Il Presidente:
 - a. ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b. dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
 - c. può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - d. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - e. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
 - f. sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione;
 - g. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 19 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti a maggioranza dei voti. Resta in carica per la durata di 2 (due) anni ed è rieleggibile.
2. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione o su richiesta della maggioranza dell'Organo di Amministrazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente con termine da stabilirsi all'interno dell'Organo di Amministrazione.
3. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza motivata del Presidente.

Art. 20 - Il Segretario

1. Il Segretario è eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti a maggioranza dei voti. Resta in carica per la durata di 2 (due) anni ed è rieleggibile.
2. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali nei limiti previsti dall'art. 24 co. 5. Egli svolge altresì ruoli e incarichi volti alla comunicazione e informazione dell'associazione verso l'esterno: in tali casi, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, gli può essere conferita la firma sociale.

Art. 21 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti a maggioranza dei voti. Resta in carica per la durata di 2 (due) anni ed è rieleggibile.
2. Il Tesoriere controlla e gestisce tutta l'attività contabile svolta dall'associazione. Egli cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità. Il Tesoriere effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli con idonea relazione contabile.
3. Per i compiti connessi con l'attività di tesoreria, con l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, gli può essere conferita la firma sociale.

Art. 22 - Organo di Controllo e Revisione Legale (se nominati)

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all' art. 2397 co. 2 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 23 - Organismo di mediazione

1. Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Art. 24 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a. il libro degli associati;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
 - d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e. il libro dei volontari contenente i nominativi dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 (quindici) giorni.

Art. 25 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:
 - a. quote sociali;
 - b. contributi pubblici;
 - c. contributi privati;
 - d. donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e. rendite patrimoniali;
 - f. rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
 - g. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79 co. 2 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
 - i. corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - j. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'art. 85 co. 6 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - k. altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - l. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 26 - Scritture contabili

1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 27 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e sue successive modifiche.
4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di marzo di ogni anno.

Art. 28 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 co. 2 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 29 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 co. 1 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9 co. 1 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 30 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'Ordinamento giuridico. Nelle more di costituzione del Registro unico resta in vigore la normativa prevalente.

Luogo, data

Como, 17/09/2024

Firma del Presidente:

[Firma]

Ufficio Territoriale di Como
Allegato 1 all'atto n. 1326
Registrato il 16/09/2024 serie 3



IL FUNZIONARIO

[Firma]

PER DELEGA DEL DIRETTORE
PROVINCIALE